

Ordinanza Speciale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
n. 29 del 31/12/2021
(aggiornata alla Ordinanza Speciale 87/2024)

**Ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021,
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020.
“Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali”.**

ORDINANZA SPECIALE 31 dicembre 2021, n. 29
“Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali”.
(GU n.70 del 24-3-2022)

ORDINANZA SPECIALE 1 febbraio 2022, n. 32
“Recepimento osservazioni della Corte dei Conti in sede di controllo preventivo sulle ordinanze speciali n. 29 e n. 31 del 31 dicembre 2021”.
(GU n.71 del 25-3-2022)

Ordinanza speciale n. 87 del 3 ottobre 2024
“Modifiche ed integrazioni alle Ordinanze Speciali n. 80 del 26 giugno 2024, n. 7 del 6 maggio 2021, n. 66 del 6 dicembre 2023, n. 16 del 15 luglio 2021, n. 29 del 31 dicembre 2021”
(GU n. __ del __-__-202__)

INDICE

Articolo 1 (Rilievi topografici)	6
Articolo 2 (Disposizioni per l'accelerazione del processo di ricostruzione).....	7
Articolo 3 (Interventi su edifici di proprietà mista pubblico-privato).....	8
Articolo 4 (Modifiche alle ordinanze speciali)	8
Articolo 5 (Rettifica di errori materiali nelle ordinanze speciali)	11
Articolo 6 (Disposizioni finanziarie)	12
Articolo 7 (Dichiarazione d'urgenza ed efficacia).....	13

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRORDINARIO DEL GOVERNO
AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

**Ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021,
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020.
“Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali”.**
(GU n.57 del 9-3-2022)

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti “decreto legge n. 189 del 2016”);

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita “All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: <<4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021>>. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114”;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente

prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'articolo 1 commi 449 e 450 della Legge di bilancio 2022, definitivamente approvata dal Parlamento in data 30 dicembre 2021 ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata approvata la proroga del comma 4 dell'art.1 del d.l. 189/2016 alla data del 31 dicembre 2022.

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (d'ora in avanti “decreto legislativo n.165 del 2001”);

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto “*Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, come modificata prima con ordinanza n.114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Ritenuto necessario, in relazione agli interventi oggetto di ordinanze speciali adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, prevedere che le professionalità esterne di cui possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le Strutture di supporto al complesso degli interventi, possano essere individuate anche in assenza di procedura comparativa, in deroga al comma 6-bis, del medesimo articolo 7, nel limite di euro 75.000, prendendo a riferimento il previgente valore stabilito dal decreto legge n. 76 del 2020 per gli affidamenti diretti di servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;

Ritenuto inoltre necessario, al fine di superare eventuali criticità connesse alla realizzazione degli interventi oggetto di ordinanze speciali, nei casi in cui emergano incertezze in ordine ai corretti riferimenti geometrici relativi al perimetro ed al posizionamento dell'edificio o dell'aggregato da ricostruire, prevedere la possibilità, per i soggetti legittimati di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 189 del 2016, di dichiarare lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione; in mancanza del titolo abilitativo, la certificazione è resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza;

Ritenuto necessario, al fine di velocizzare la ricostruzione, individuare soluzioni che consentano di avviare il ripristino degli aggregati di proprietà mista pubblico-privata unificando i diversi procedimenti previsti per le opere pubbliche e private attraverso interventi unitari nell'aggregato;

Ritenuto infine necessario procedere alla correzione di alcuni refusi ed errori materiali presenti nelle ordinanze speciali n. 1 del 9 aprile 2021, n.6 del 6 maggio 2021, nn. 14, 16 e 20 del 15 luglio 2021 e nn. 21, 23 e 26 del 13 agosto 2021;

Ritenuto necessario modificare l'importo stimato di euro € 1.438.195,50 per la realizzazione dei Sottoservizi Centro Storico - Cunicoli Ispezionabili nel centro storico del Comune di Amatrice, previsto nell'ordinanza n.2 del 6 maggio 2021, per le motivazioni riportate nella relazione a firma del sub Commissario ing. Fulvio Soccodato, agli atti della Struttura commissariale;

Considerato che, con riguardo agli interventi nel Comune di Valfornace di cui all'ordinanza speciale n.5 del 6 maggio 2021:

- l'area su cui sorgono gli immobili di Via Don Orione ricade in una zona a vincolo PAI esondazione R4 sulla quale sono in fase di avviamento i lavori previsti dal progetto di

mitigazione del rischio di cui ai provvedimenti dell'USR della Regione Marche ai sensi dell'ordinanza n. 37 del 2017, il collaudo dei lavori di completamento dei predetti immobili resta subordinato alla mitigazione dell'ambito di rischio idraulico, come pure il finanziamento dell'acquisto e relative spese legali dei medesimi immobili;

- nel corso della realizzazione delle suddette opere di mitigazione è emersa la necessità di avviare un secondo stralcio di lavori, attualmente ancora non avviati;
- al fine di non ritardare il completamento dei lavori relativi all'intervento di Via Don Orione, occorre avviare quanto prima l'intervento di realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico del torrente La Valle e Fornace, già finanziato dall'Ordinanza n° 109, n. ordine 583, Il stralcio lavori, di importo intervento € 1.000.000, CUPC76B19000400002, rideterminato in fase di progettazione esecutiva in € 2.314.932,98, prevedendo delle misure di accelerazione e semplificazione, in particolare consentendo, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, il ricorso alla procedura negoziata;
- al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, si rende necessario consentire al soggetto attuatore di avvalersi anche per le opere di mitigazione del doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori e previo inserimento della relativa disposizione nei capitolati e nell'offerta economica;

Considerato che, con riguardo all'ordinanza speciale n.14 del 15 luglio 2021 relativa agli interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera, come si evince dalla relazione a firma del sub Commissario ing. Gianluca Loffredo, agli atti della Struttura commissariale

- il Comune ha rappresentato l'urgente necessità di realizzare i lavori di messa in sicurezza dei dissesti da crollo in località Capoluogo e Vallinfante sia in relazione al pericolo per l'incolumità pubblica, sia per le interferenze negative con riguardo alla ricostruzione privata;
- le suddette opere di messa in sicurezza dei dissesti da crollo in località Capoluogo e Vallinfante risultano propedeutiche in relazione ai pericoli che essi comportano per l'incolumità pubblica e alle interferenze negative che essi provocano con riguardo alla ricostruzione privata, in particolare con riguardo al ripristino dei sottoservizi e della viabilità,
- il Comune di Castelsantangelo può essere individuato quale soggetto attuatore anche per i predetti interventi di messa in sicurezza;

- si rende necessario prevedere modalità di affidamento ed esecuzione accelerate e semplificate, in particolare consentendo, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, il ricorso alla procedura negoziata;

Accertata con la Direzione generale della Struttura commissariale la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n.189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 dicembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n.189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

DISPONE

Articolo 1

(Rilievi topografici)

1. Nell'ambito delle attività per l'accelerazione della ricostruzione privata previste dalle ordinanze speciali emanate ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020 e relative ai centri storici distrutti, in mancanza o nell'impossibilità della certificazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con i sub Commissari per il finanziamento delle attività necessarie al reperimento degli elementi necessari alla corretta identificazione della esatta localizzazione dell'edificio, anche con parziale variazione del sedime, propedeutici alla progettazione.

2. I Comuni o i soggetti Coordinatori della ricostruzione privata, d'intesa con i sub Commissari designati, possono altresì stipulare appositi accordi o convenzioni con enti o società pubbliche o a

controllo pubblico al fine di dotarsi di servizi e strumenti gestionali ed operativi degli aspetti topografici e catastali della ricostruzione dei centri storici, quali, ad esempio, quelli relativi a GIS, BIM e rendering tridimensionali digitali dell'edificato.

3. I sub Commissari designati ed il Comune curano il coordinamento delle attività poste in essere dagli enti e dalle società di cui al comma 2 e dai professionisti incaricati delle progettazioni dei muri di sostegno, terrazzamenti e sottoservizi.

4. Per la copertura degli oneri scaturenti dalle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si provvede previa ricognizione dei relativi fabbisogni a cura dei sub Commissari designati, a valere sul "Fondo per rilievi topografici" che viene istituito attingendo alle risorse della contabilità speciale, di cui all'articolo 4 del decreto legge n.189 del 2016 per un importo massimo di € 2 milioni.

5. ¹ Le disposizioni del presente articolo si applicano, ove compatibili, a tutti i comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici elencati nell'Allegato 7 del Testo Unico per la Ricostruzione Privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, ancorché gli interventi di ricostruzione da realizzare nei rispettivi territori non siano oggetto di ordinanze speciali ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020.

Articolo 2 ²

(Disposizioni per l'accelerazione del processo di ricostruzione)

1. Le professionalità esterne di cui si possono avvalere, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le Strutture di supporto per l'attuazione degli interventi previste nelle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, possono essere individuate, in ragione dell'urgenza, anche in assenza di procedura comparativa in deroga al comma 6-bis del medesimo articolo 7, all'interno degli elenchi di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 114 del 2021 ovvero degli elenchi disponibili presso altri enti o soggetti pubblici. I relativi incarichi possono essere conferiti entro l'importo massimo annuo di euro 75.000 pro capite.

2. Gli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare."

¹ Comma inserito dall'art. 1 c. 1 dell'Ordinanza Speciale n. 87 del 3/10/2024

² Articolo sostituito dall'art. 1 c. 1 dell'Ordinanza Speciale n. 32 del 1/2/2022.

Articolo 3

(Interventi su edifici di proprietà mista pubblico-privato)

1. In relazione agli interventi oggetto di ordinanze speciali adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, in presenza di interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata, indipendentemente dal rapporto di prevalenza complessivo tra la proprietà pubblica e privata, la presentazione dell'istanza per l'erogazione del contributo avviene con le modalità previste per la ricostruzione privata.
2. Il contributo spettante per le quote di proprietà privata e per le quote di proprietà comune è concesso mediante il meccanismo del finanziamento agevolato di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 189 del 2016. Al contributo per la ricostruzione delle finiture esclusive di proprietà pubblica si provvede all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, così come stanziato in ordinanze speciali già approvate; al medesimo contributo si provvede, per le ordinanze speciali di prossima approvazione, all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti stanziati da ciascuna ordinanza speciale.
3. Il presente articolo si applica agli interventi il cui valore, riferito alla parte pubblica, sia inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I sub Commissari individuano nelle relazioni istruttorie delle ordinanze speciali o, per le ordinanze speciali già adottate, con propri atti, gli edifici cui applicare la disciplina di cui al presente articolo, con esclusione degli immobili a prevalenza di proprietà pubblica per i quali sia già intervenuta l'attivazione delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori tecnici e per la scelta dell'impresa.

Articolo 4

(Modifiche alle ordinanze speciali)

1. All'ordinanza speciale n.2 del 6 maggio 2021, come modificata con ordinanza speciale n.21 del 2021 e con ordinanza n.117 del 2021, relativa agli interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Amatrice, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 6, comma 2, numero 3, la cifra "1.438.195,50" è sostituita dalla seguente "5.162.702,60";
 - b) all'articolo 12, comma 2, la parola "complessivo" è sostituita dalle seguenti "dei lavori";

c) all'articolo 12, comma 1, come modificato con l'articolo 8, comma 6, dell'ordinanza n.117 del 2021, la cifra "48.672.759,57" è sostituita dalla seguente "52.397.266,69" e la cifra "41.059.516,95" è sostituita dalla seguente "47.147.266,90".

2. All'ordinanza speciale n. 5 del 6 maggio 2021 relativa agli interventi di delocalizzazione e ricostruzione in Comune di Valfornace, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1:

- il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente "*Il finanziamento dell'acquisto degli immobili di Via Don Orione, come specificato nelle premesse, ha luogo solo all'avvenuto collaudo statico delle opere ai sensi del successivo comma 5 e per il relativo importo di aggiudicazione e delle relative spese legali. Il soggetto attuatore può comunque procedere all'avvio delle attività di progettazione e dei lavori di completamento degli edifici all'avvenuta acquisizione degli immobili. Tali attività, necessarie alla collaudabilità degli edifici, sono sin da ora a valersi sugli stanziamenti di cui alla presente ordinanza, definiti al comma 3 lett. b) del presente articolo.*";
- il comma 5 è sostituito dal seguente: "*5. Il collaudo dell'intervento di cui al comma 3, lett. b) è, altresì, subordinato all'effettuazione dei lavori di mitigazione del rischio idraulico connesso agli eventi di piena del torrente La Valle e Fornace, ad oggi in fase di avvio, e alla conseguente riduzione del rischio dell'area su cui insistono gli edifici.*".

b) all'articolo 5, dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti commi.

"19. Le opere di mitigazione del rischio idrogeologico del torrente La Valle e Fornace, già finanziate con l'ordinanza n° 109 del 2020, n. ordine 583, II stralcio lavori, di importo interventi € 1.000.000, CUPC76B19000400002, rideterminato in fase di progettazione esecutiva in € 2.314.932,98, possono essere affidate, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante procedura negoziata.

20. Il comma 11 del presente articolo si applica anche ai contratti relativi ai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 5 dell'articolo 1 della presente ordinanza.

21. La mitigazione del rischio dell'area esondabile, così come definita dal PAI su cui insistono gli edifici di cui al comma 5 dell'articolo 1 della presente ordinanza, è avviata dagli enti competenti all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di salvaguardia idraulica."

3. All'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021, come modificata con ordinanza speciale n.21 del 2021, relativa agli interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera j) sono aggiunte le seguenti lettere:

"k) realizzazione della messa in sicurezza del dissesto da crollo in località Capoluogo, importo stimato come da CIR convalidata in € 1.325.404,80;

l) realizzazione della messa in sicurezza del dissesto da crollo in località Vallinfante, importo stimato come da CIR convalidata in € 2.166.507,77.";

b) all'articolo 1, comma 3, dopo l'ultimo punto elenco è aggiunto il seguente:

"- propedeuticità delle opere di messa in sicurezza dei dissesti da crollo in località Capoluogo e Vallinfante, in relazione ai pericoli che essi comportano per l'incolumità pubblica e alle interferenze negative che essi provocano con riguardo alla ricostruzione privata e al ripristino dei sottoservizi e della viabilità.";

c) all'articolo 3:

- al comma 1, le parole "la Regione Marche come definito nel comma 3 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti "*l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, come definito all'articolo 11*";

- il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente "*c) con riguardo alla messa in sicurezza dei dissesti da crollo in località Capoluogo e Vallinfante, i relativi lavori possono essere affidati, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante il ricorso alla procedura negoziata;*

e) all'articolo 6, comma 15, le parole "lettere b), d), e), f), g), h), i) e j)" sono sostituite dalle seguenti "*lettere b), d), e), f), g), h), i), j), k) e l)*";

f) all'articolo 6, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente comma: "*18. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi, in deroga all'articolo 21 della legge forestale delle Marche n. 6 del 23.02.2005, non è richiesta la procedura di autorizzazione all'abbattimento dei soggetti arborei necessari all'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, ad eccezione degli esemplari ad alto fusto secolari.*";

g) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole "l'attività amministrativa" sono aggiunte le seguenti: "*relativa agli interventi previsti dalla presente ordinanza, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1, comma 2, lettere k) e l)*";

h) all'articolo 12, comma 1:

- la cifra "29.406.400,00" è sostituita dalla seguente "32.898.312,57";
- dopo le parole "n.109 del 2020;" sono aggiunte le seguenti "*per gli interventi di cui alle lettere k) e l) trova copertura per € 2.200.000 all'interno delle risorse già stanziare con l'ordinanza n. 64 del 2018;*";
- le parole "lettere c), d), e), f), g), h), i), j)" sono sostituite dalle seguenti "*lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) e l)*";
- la cifra "24.006.144,00" è sostituita dalla seguente "25.298.056,57".

Articolo 5

(Rettifica di errori materiali nelle ordinanze speciali)

1. All'ordinanza speciale n. 1 del 9 aprile 2021 relativa agli interventi di ricostruzione dell'Università di Camerino, all'articolo 8, comma 1, le cifre "19.905.840,00", "19.147.000,00" e "19.515.715" sono sostituite rispettivamente con "20.274.555,00", "20.626.497,00" e "20.995.212,00".
2. All'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021, come modificata con ordinanza speciale n.21 del 2021 e con ordinanza n.117 del 2021, avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo, la cifra "31.893.088,15" è sostituita dalla seguente "33.022.242,81".
3. All'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021, come modificata con ordinanza speciale n.21 del 2021, avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita:
 - a) all'articolo 3:
 - al comma 1, le parole "la Regione Marche come definito nel comma 3 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti "*l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, come definito all'articolo 7*";
 - il comma 3 è abrogato;
 - b) all'articolo 8 è abrogato il comma 2.
4. All'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, come modificata con ordinanza speciale n.21 del 2021, avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione nel Comune di Pieve Torina, all'articolo 1, comma 1, numero 5), la cifra "3.300.000,00" è sostituita con la cifra "3.500.000,00".
5. All'ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021 avente ad oggetto disposizioni di modifica e

integrazione delle ordinanze speciali, la lettera b), del comma 6, dell'articolo 4, è abrogata e rivede l'importo di euro 29.406.400,00 secondo quanto originariamente previsto nell'articolo 12, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 14 del 2021.

6. All'ordinanza speciale n.23 del 13 agosto 2021 avente ad oggetto gli interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, comma 1, lett. b), n.11), la cifra "3.300.000,00" è sostituita con la cifra "1.800.000,00", mentre al medesimo articolo 1, comma 1, lett. b), n.13, la cifra "1.800.000,00" è sostituita con la cifra "3.300.000,00";
- b) all'articolo 10, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente "1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 43.021.463,00 che trova copertura nelle somme stanziare per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020".

7. All'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021 relativa agli interventi di ricostruzione del Capoluogo del Comune di Visso e frazioni:

- a) all'articolo 1, comma 4, le parole "la Regione Marche" sono sostituite con le parole "l'USR";
- b) all'articolo 1, comma 5, le parole "la Regione" sono sostituite con le parole "l'USR";
- c) all'articolo 5, comma 3, le parole "la Regione Marche è individuata" sono sostituite con le parole "l'USR è individuato";
- d) all'articolo 9, comma 5, primo periodo, le parole "la Regione Marche, ai sensi dell'articolo 5, comma 3" sono sostituite con le parole "l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, anche avvalendosi della struttura regionale competente in materia".

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza, per un importo pari a euro 7.016.419,67, si provvede con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

Articolo 7

(Dichiarazione d'urgenza ed efficacia)

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario straordinario

On. Avv. Giovanni Legnini